



**PROPOSTA DI LEGGE N. 320/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI F. CANNIZZARO  
E S. ROMEO, RECANTE:**

**”INTEGRAZIONI ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2016, N. 31  
(NORME PER L’UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, DI PUBBLICA UTILITÀ ED  
EX ARTICOLO 7 D.LGS N. 469/1997 NEL BACINO REGIONALE CALABRESE)”.**

---

**RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO**

**IL DIRIGENTE**

**F.TO AVV. GIOVANNI FEDELE**

**IL PRESIDENTE**

**F.TO ON. MICHELANGELO MIRABELLO**

**PROPOSTA DI LEGGE N. 320/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI F. CANNIZZARO  
E S. ROMEO, RECANTE:**

**”INTEGRAZIONI ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2016, N. 31  
(NORME PER L’UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, DI PUBBLICA UTILITÀ ED  
EX ARTICOLO 7 D.LGS N. 469/1997 NEL BACINO REGIONALE CALABRESE)”.**

**RELAZIONE**

La proposta di integrare la legge regionale 8 novembre 2016, n. 31, inserendo il comma 1 bis all'art. 1 esistente, prende spunto dalla normativa vigente in materia di protocolli d'intesa fra la regione, comuni e province, e che hanno per finalità la difesa e la tutela dei livelli occupazionali regionali. E' in questa direzione che trova concretezza il riconoscimento degli stessi diritti degli LSU-LPU, anche da parte di quei lavoratori che tali non sono ma che ne hanno condiviso il percorso legato alle società partecipate da enti locali messe in liquidazione a causa di fallimenti o sciolte per infiltrazioni mafiose nonché, i lavoratori assegnati alle Agenzie di sviluppo locale per la gestione dei patti territoriali. Tale modifica consentirà il ripristino di un trattamento equo fra lavoratori provenienti dalla stessa realtà societaria.

Chiaramente la disponibilità posta fra le unità in uscita dal bacino regionale alle condizioni del previsto comma 1, risulterà determinante per stabilire il numero di lavoratori da poter ricollocare, lasciando invariata la spesa regionale prevista per tale bacino.

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA**

La presente legge non comporta nuove o maggiore spese a carico del bilancio regionale. Le risorse relative agli emolumenti da corrispondere ai lavoratori della legge di cui trattasi, trovano già copertura sul programma U.01.10 - capitolo U1201013701 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale a legislazione vigente per gli anni 2018/2020, che presenta la necessaria disponibilità e che è utilizzato per il pagamento degli emolumenti del personale LSU e LPU deceduti, pensionati e fuoriusciti dal bacino regionale, e che vengono pertanto sostituiti dai lavoratori della legge in esame.

**PROPOSTA DI LEGGE N. 320/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI F. CANNIZZARO  
E S. ROMEO, RECANTE:**

**”INTEGRAZIONI ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2016, N. 31  
(NORME PER L’UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, DI PUBBLICA UTILITÀ ED  
EX ARTICOLO 7 D.LGS N. 469/1997 NEL BACINO REGIONALE CALABRESE)”.**

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

**La tabella 1è** utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa

*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

*Nella colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P" Pluriennale".

*Nella colonna 5* si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
-	-	-	-	-

**Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

**PROPOSTA DI LEGGE N. 320/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI F. CANNIZZARO  
E S. ROMEO, RECANTE:**

**”INTEGRAZIONI ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2016, N. 31  
(NORME PER L’UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, DI PUBBLICA UTILITÀ ED  
EX ARTICOLO 7 D.LGS N. 469/1997 NEL BACINO REGIONALE CALABRESE)”.**

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

**Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.**

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

<b>Programma/capitolo</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Totale</b>
//	//	//	//	//
Totale				

**PROPOSTA DI LEGGE N. 320/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI F. CANNIZZARO  
E S. ROMEO, RECANTE:**

**”INTEGRAZIONI ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2016, N. 31  
(NORME PER L’UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, DI PUBBLICA UTILITÀ ED  
EX ARTICOLO 7 D.LGS N. 469/1997 NEL BACINO REGIONALE CALABRESE)”.**

**Art. 1**

*(Integrazioni articolo 1 l.r. 31/2016)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 2016, n. 31 (Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex articolo 7 D.lgs n. 469/1997 nel bacino regionale calabrese), è inserito il seguente:

"1 bis. I termini e le condizioni presenti al comma 1, in presenza di protocolli d'intesa tra la Regione Calabria e gli enti interessati che obbligano, quale condizione imprescindibile per ottenere risorse economiche di formazione e riqualificazione del personale, ad una successiva ricollocazione lavorativa dell'intero organico di personale, sono estese anche a quei lavoratori che, pur non essendo LSU, LPU e lavoratori ex art. 7 del D.lgs 469/1997, si trovano nelle medesime condizioni rispetto alle società partecipate da enti locali, messe in liquidazione per fallimento o sciolte per infiltrazioni mafiose o anche ai lavoratori assegnati alle agenzie di sviluppo locale per la gestione dei patti territoriali."

**Art. 2**

*(Norma finanziaria)*

1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.